

Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2015, n. 14-908

DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e smi: parziale modificazione dei criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi direttoriali del ruolo della Giunta regionale.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Vista l.r. 23/08;

richiamata la DGR n. 29-9449 del 22.9.08 e smi, parte integrante del provvedimento organizzativo di cui alla DGR n. 10-9336 dell'1.8.08 e smi –Allegato B)-, con la quale, ai sensi dell'art. 5 della predetta legge 23/08, sono stati individuati, tra gli altri, criteri e modalità per il conferimento degli incarichi direttoriali e dirigenziali del ruolo della Giunta regionale;

dato atto che l'ordinamento giuridico generale ha introdotto una serie di norme di estrema pregnanza con specifico riferimento all'articolato tema degli incarichi dirigenziali nell'ambito delle pubbliche amministrazioni;

visti a tale proposito i decreti legislativi del 2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e 39 *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* e le leggi del 2014 n. 89 *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”* e 114 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”*;

vista inoltre la l.r. 8/14 che, tra l'altro, introduce tra gli incarichi di vertice di questa Amministrazione la figura del Direttore-Segretario generale della Giunta regionale;

vista infine la DGR n. 1-602 del 24.11.2014 avente ad oggetto: *“Approvazione Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta Regionale della Regione Piemonte”*

ritenuto, nell'attuale fase organizzativa, di dover, adeguare i sopra citati criteri con esclusivo riferimento al conferimento e la revoca degli incarichi di vertice della Giunta regionale alla luce delle nuove disposizioni normative intervenute, rimandando a successivo provvedimento l'adeguamento per gli altri incarichi dirigenziali del ruolo giuntale;

dato atto che delle modificazioni in argomento è stata data informativa alle OO.SS. dell'area della dirigenza ai sensi dell'art. 13, comma 4, del CCNL 23.12.1999 e smi;

informata, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della l.r. 23/08, la competente I Commissione consiliare;

ritenuto, pertanto, di poter approvare, con il presente atto, le modificazioni ai criteri così come evidenziate nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge

delibera

per le considerazioni in premessa illustrate, di approvare i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali di vertice come nell'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;

di precisare, infine, che il predetto allegato sostituisce parzialmente l'Allegato B), al provvedimento organizzativo di cui alla DGR n. 10-9336 dell'1.8.08 e che null'altro è variato rispetto a quanto disposto con la DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e s.m.i. per quanto concerne gli incarichi dirigenziali non di vertice;

di demandare, per questi ultimi, a successivo provvedimento l'adeguamento dei predetti criteri.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e smi

**CRITERI E MODALITA' PER IL
CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI
INCARICHI DIRIGENZIALI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Le disposizioni di seguito riportate integrano la normativa di cui agli artt. 8bis, 15, 22, 24, 25 e 29 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e smi e le previsioni di cui all'art. 8 del provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 10-9336 del 1° agosto 2008 e smi, definendo i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi di direttore regionale.

Requisiti ordinari generali:

- cittadinanza italiana
- diploma di laurea (vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica (nuovo ordinamento)
- iscrizione ad albi professionali, se previsto nonché delle specifiche qualità professionali richieste
- età inferiore a 65 anni

Cause ostative all'incarico:

non possono essere nominati direttori regionali:

- a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;
- b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3.8.88, n. 327 (*Norme in materia di misure di prevenzione personali*) e dall'art. 14 della L. 19.3.90, n. 55 (*Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale*);
- d) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter e 320 del codice penale;
- e) coloro ai quali sia stata irrogata la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
- f) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
- g) i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, licenziati e decaduti.
- h) i soggetti che rivestono o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione e di consulenza con le predette organizzazioni, con esclusivo riferimento al conferimento di incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale.

Trovano, inoltre, applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" (G.U. n. 92 del 19.4.2013) con particolare riferimento all'art. 20, riportato integralmente:

"Art. 20 (Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità)

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al presente decreto
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico"

Elementi di valutazione

Posto che per il conferimento di ciascun incarico di funzione direttoriale si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare:

- 1) i candidati dovranno disporre di un percorso di studi, formativo e professionale adeguato alla rilevanza e complessità dell'incarico, dal quale emergano elementi riferentesi a:
 - 1.a) capacità di analisi, valutazione e progettazione di sistemi organizzativi complessi e del relativo contesto;
 - 1.b) capacità di governo della molteplicità dei fattori dinamici che determinano i processi organizzativi;
 - 1.c) capacità di gestire un sistema articolato di funzioni e relazioni: cioè capacità di assumere le decisioni e le responsabilità conseguenti, di programmare azioni adeguandole al cambiamento e identificando le priorità degli interventi per l'attuazione degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo;
 - 1.d) capacità di gestione coordinata di risorse umane, strumentali, finanziarie;
 - 1.e) capacità relazionali, all'interno ed all'esterno dell'organizzazione;
 - 1.f) capacità di negoziazione, comunicazione, interazione con le diverse componenti del sistema organizzativo;
 - 1.g) capacità di operare in modo integrato e collaborativo per accrescere l'efficienza del sistema organizzativo regionale, finalizzata anche al miglior soddisfacimento delle esigenze del cittadino.

- 2) i candidati dovranno essere in possesso di conoscenze, attitudini ed esperienze nella direzione delle funzioni organizzative, finanziarie e amministrative desumibili dalle attività svolte con riferimento a:
 - 2.a) azioni di razionalizzazione di strutture organizzative;
 - 2.b) orientamento al miglioramento dei servizi, alla gestione del cambiamento e delle innovazioni;
 - 2.c) realizzazione di economie e di azioni dirette a contenere i costi di gestione;
 - 2.d) riconoscimento della centralità delle risorse umane nel processo organizzativo e capacità di motivazione dei collaboratori.

PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

Le funzioni di direttore regionale sono attribuite con provvedimento della Giunta, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse umane, su parere motivato del Presidente e degli Amministratori di riferimento.

La Direzione competente in materia di risorse umane pubblicizza, attraverso avviso di selezione pubblica (*si veda l'allegato schema B1*), gli incarichi da attribuire indicando i requisiti richiesti dall'Amministratore proponente.

I dirigenti presentano domanda, corredata da curriculum contenente tutte le indicazioni necessarie a dimostrare il possesso dei requisiti e delle caratteristiche richieste, così come indicate ai precedenti punti 1) e 2).

La Direzione competente in materia di risorse umane una volta acquisite le domande le valuta in termini di rispondenza ai requisiti di legge e generali e le segnala al competente Amministratore al quale spetta individuare la candidatura prescelta.

Fase costitutiva della nomina:

Ai fini di tale individuazione si precisa quanto segue.

L'enucleazione delle caratteristiche personali, professionali e manageriali di cui ai punti 1) e 2) hanno, necessariamente, nel presente atto, una valenza generale: esse rappresentano compiutamente gli aspetti paradigmatici "ideali" da tenere in considerazione ai fini della valutazione.

In fase di applicazione dei presenti criteri dovrà essere svolta una valutazione concreta, differenziata e di graduata pregnanza in riferimento alla maggiore rispondenza delle caratteristiche stesse alle peculiarità del posto per il quale dovrà intervenire la nomina e agli obiettivi da raggiungere.

E' inoltre indispensabile che vengano attentamente considerate e valutate quelle esperienze professionali che appaiono particolarmente coerenti con lo specifico ruolo da svolgere.

L'individuazione di tali esperienze professionali, cui riconnettere una specifica intrinseca significatività attitudinale, rientra nella discrezionalità del proponente in quanto postula, da parte sua, una previa rappresentazione, necessariamente soggettiva, della particolare connotazione che intende attribuire al ruolo da svolgere.

Il parere, di cui il proponente si assume la responsabilità per quanto riguarda la corretta applicazione dei criteri, dovrà essere adeguatamente motivato anche con riferimento alle scelte operate in applicazione delle sopraesposte precisazioni.

Detto parere deve essere inoltrato alla Direzione competente in materia di risorse umane che dispone la preventiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del curriculum del prescelto e predispone l'atto per il conferimento dell'incarico.

In caso di esito negativo dell'avviso di selezione dovuto a:

- mancanza di domande;
- impossibilità di prendere in considerazione le domande per difetto dei requisiti di legge, ordinari generali e/o professionali;
- per motivate esigenze organizzative legate alla funzionalità delle strutture dirigenziali, nel caso in cui i candidati già ricoprano altro incarico di Direttore regionale;

è in facoltà dell'Amministrazione procedere d'ufficio, nel rispetto dei criteri e motivando le ragioni della scelta.

Affidamento della funzione di direttore regionale ad esterni

Fermi restando i presenti criteri e procedure, trova applicazione l'art. 24 della l.r. 23/08 così come modificato dall'art. 9 della l.r. 14/10.

Il curriculum professionale, che costituisce fondamento al conferimento della funzione di direttore regionale è autocertificato dalla persona interessata alla nomina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e deve contenere tutte le indicazioni necessarie a dimostrare l'attitudine, la competenza e l'esperienza professionale ed i risultati conseguiti nel corso della carriera. Carriera che deve essere maturata nello svolgimento di incarichi conferiti dalle amministrazioni e/o aziende di appartenenza della persona interessata alla nomina, ai sensi e per gli effetti delle rispettive norme in materia di incarichi dirigenziali. A tal fine il candidato, se non appartenente alla qualifica dirigenziale, è tenuto a produrre –a pena di esclusione- in allegato al curriculum, copia dei contratti di lavoro pubblici e/o privati attestanti l'esperienza di cui sopra è detto.

Oltre a ciò, la stipula del contratto di diritto privato di cui all'art. 23 della l.r. 23/08, è subordinata all'espletamento, da parte del settore competente in materia di incarichi dirigenziali, degli obblighi previsti dall'art. 15, comma 2, del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 di cui si trascrive una sintesi: "...omissis.....La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione....per i quali è previsto compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori.....sono condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi...."

Affidamento dell'incarico di Segretario generale della Giunta regionale

Fermi restando i requisiti ordinari così come disciplinati dalle norme generali vigenti e ferme restando le vigenti modalità e fasi procedurali per il conferimento degli incarichi direttoriali, il Segretario generale è nominato dalla Giunta regionale su proposta conforme del Presidente della Regione anche fra persone esterne all'Amministrazione regionale.

Affidamento dell'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale

Fermi restando i requisiti ordinari per gli incarichi apicali così come disciplinati dalle norme generali vigenti all'atto del conferimento dell'incarico, trova applicazione l'art. 15 della l.r. 23 /08 e smi. Pertanto, l'individuazione del Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta non è soggetta a procedura di avviso di selezione pubblica né comporta la pubblicazione preventiva del curriculum del prescelto.

In ogni caso il predetto incarico non può aver durata superiore al vigente limite di permanenza in servizio.

Affidamento di incarichi *ad interim*

Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali, la Giunta regionale, in caso di strutture apicali prive della figura del direttore titolare, può conferire incarichi temporanei *ad interim* a direttori del proprio ruolo in possesso dei necessari requisiti professionali e che abbiano manifestato disponibilità all'incarico. La durata dei predetti incarichi non può essere superiore ad un anno, rinnovabile per eccezionali ragioni organizzative.

Affidamento della funzione di vicario della direzione

Le funzioni vicarie, nei casi di assenza o impedimento del direttore titolare, sono attribuite con provvedimento della Giunta regionale, su proposta congiunta del direttore interessato e dell'Amministratore competente per materia, ad altro direttore o al vice direttore dello stesso ruolo o, in alternativa, ad un dirigente di settore interno alla direzione, in possesso di adeguata professionalità e caratteristiche personali, previo assenso dei soggetti individuati.

Qualora una direzione resti priva della figura del direttore per un periodo continuativo di tempo superiore a mesi sei, la Giunta regionale provvede alla copertura del posto ai sensi e con le modalità individuate nei presenti criteri.

Esclusivamente per i casi di contemporanea assenza di breve durata del direttore e del vicario, l'incarico di sostituzione viene conferito dal direttore interessato ad un dirigente regionale appartenente alla direzione.

Altre disposizioni

Per ragioni connesse al modificarsi dell'esercizio delle funzioni e degli obiettivi affidati ad una direzione regionale, è in facoltà dell'Amministrazione attribuire, in deroga alla procedura di avviso di selezione pubblica, il nuovo incarico apicale al direttore già in carica nella direzione interessata dalle predette modificazioni.

Ai sensi dell'art. 23, comma 4, della l.r. 23/08 e smi qualora un dirigente rientri dal periodo di aspettativa di cui ha usufruito per assumere l'incarico di direttore regionale ovvero sia riassunto a tempo indeterminato si procede d'ufficio, tenuto conto delle caratteristiche professionali del direttore uscente in relazione alle esigenze di servizio, alla sua collocazione in posizione di staff *intermedio ad esaurimento* con trattamento economico pari a quello massimo riconosciuto ai responsabili di settore SC, fatta salva la partecipazione a ricerche di professionalità per il conferimento di incarichi di altro tipo. Qualora l'incarico precedentemente ricoperto dal direttore uscente risulti vacante è facoltà dell'Amministrazione regionale riassegnarlo al dirigente in rientro.

In ogni caso, la nuova assegnazione o la riassegnazione del dirigente ad una struttura regionale, avviene su parere motivato a firme congiunte del Direttore e dell'Amministratore competenti.

REVOCA

Ferme restando le disposizioni contenute all'art. 25 della l.r. 23/08 e smi, all'art. 11 del provvedimento organizzativo di cui alla DGR n. 10-9336 dell'1.8.08 e smi e quelle di cui alla DGR n. 1-602 del 24 novembre 2014 avente ad oggetto *“Approvazione Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta Regionale della Regione Piemonte”*, la revoca anticipata dell'incarico di direttore regionale rispetto al termine di scadenza può essere disposta a seguito del verificarsi di una delle situazioni individuate nei presenti criteri alla voce *“cause ostative all'incarico”* e nel contratto individuale di lavoro